



TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 23322/2024 r.g.a.c.

TRA

Parte_1, società di diritto inglese, con sede in Westley House, Fleming West Sussex, RH10 9GA (Regno Unito), tita Iva Inglese
P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante Sig. *Parte_2* rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Costantini, elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Bruno Proto in Napoli, Riviera in virtù di procura notarile rilasciata in data 26/09/2024 per Atto del Notaio *Persona_1* di Redhill (Surrey - Regno Unito)
(attrice in opposizione)

CONTRO

CP_1 in gale rapp.te pro tempore, con sede in Napoli, Aeroporto di Capodichino (cf. *P.IVA_2*), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Pierallini, Lorenzo Sperati e Genoveffa Sellitti, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio della prima in Viale Liegi 28, Roma
(convenuta opposta)

CONCLUSIONI

Come da atti di causa cui per brevità si rinvia;

FATTO E DIRITTO

La *Parte_1* osizione avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed no *CP_1* esponendo che:
tra *Parte_1* e *Controparte_1* era stato stipulato, in data 7 dicembre 2021, un contratto denominato "Framework Agreement" (Accordo Quadro) ad oggetto l'esecuzione di servizi di manutenzione aeronautica presso le strutture di *CP_1* ;
in esecuzione del predetto contratto, le parti avevano successivamente concluso singoli Purchase Agreement (Contratti di Acquisto) relativi a specifici aeromobili (tra cui Boeing 737, identificati dagli icati negli atti);
nel corso del rapporto, *CP_1* aveva emesso diverse fatture per servizi resi, per importi che, l'opponente, erano in tutto o in parte contestati, ovvero non dovuti;
CP_1 teneva quindi decreto ingiuntivo per il pagamento di tali somme, decreto che *Pt_1* assume essere stato richiesto in violazione della clausola compromissoria prevista dall'art. 14 del Framework Agreement;

Pt_1 deduceva altresì che tra le parti era pendente procedimento arbitrale internazionale, promosso dalla stessa opponente, con domanda depositata il 28 marzo 2024, avente ad oggetto le medesime vicende contrattuali.

Eccepiva quindi in via preliminare il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, ed in subordine chiedeva il rigetto dell'avversa pretesa, formulando altresì domanda riconvenzionale fondata sugli assunti inadempimenti di controparte, così testualmente concludendo:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Napoli, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,

in via preliminare:

dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1952/2024, emesso dal Tribunale di Napoli – XI Sezione Civile, per difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Tribunale Arbitrale, ai sensi e per gli effetti della clausola compromissoria di cui all'art. 14 del Framework Agreement;

in subordine,

*dichiarare la litispendenza tra *Controparte_2* procedimento arbitrale pendente tra le medesime Parti dinanzi allo *Controparte_2*, ai sensi dell'art. 39 c.p.c.;*

in ulteriore subordine,

sospendere il presente procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 31 maggio 1995 n. 218;

in ogni caso:

*revocare il decreto ingiuntivo opposto perché in *CP_1* o e in diritto;*
*rigettare integralmente le domande spiegate da *CP_1* con il ricorso monitorio;*

in via riconvenzionale:

*accert *mpimen CP_1* agli obblighi assunti con il *Controparte_3* e con i *Controparte_4* e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti da *Parte_1*, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che risulterà in corso di causa o che sarà determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 122*

*condannare *CP_1* alla restituzione in favore di *Parte_1* dell'importo di euro 80.000,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione data del pagamento al saldo”; con vittoria di spese, con attribuzione.*

CP_1 costituitasi, ha resistito all'avversa opposizione, sostenendo che la clausola compromissoria di cui all'art. 14.2 del Framework Agreement, in quanto clausola arbitrale cd. mista, le consentiva espressamente di adire il Tribunale di Napoli per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo per servizi non pagati, onde l'azione monitoria sarebbe pienamente legittima, anche in pendenza di arbitrato; né sarebbe configurabile alcuna litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c., ovvero altra fattispecie qualificabile ex art. 7 l. n. 218/1995, trattandosi di arbitrato estero, che non integra un “giudizio straniero” ai fini della sospensione.

*che le fattur *Controparte_4* (successivi al *Controparte_3* ingiuntivo, traendo origine dai e privi di clausola arbitrale), non atterrebbero a materia oggetto della giurisdizione arbitrale, onde il credito azionato in via monitoria, pari a euro 1.312.896,19, sarebbe certo, liquido ed esigibile, essendo fondato su fatture regolarmente emesse per servizi pacificamente resi, nonchè documentato da*

contratti, work orders, certificati di rilascio in servizio (CRS), fatture ed estratti delle scritture contabili.

Aggiungeva, infine, di aver maturato crediti ulteriori rispetto a quelli già azionati dei quali, in via riconvenzionale richiedeva il pagamento, così testualmente concludendo:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, resp a istanza, eccezione e deduzione:
– *rigettare l’opposizione proposta da Parte_1 perché infondata in fatto e in diritto;*
– *confermare il decreto ingiuntivo n. 1952/2024 emesso dal Tribunale di Napoli – XI Sezione Civile;*
– *accertare e d stenza e la fondatezza del credito vantato da CP_1 nei confronti di Parte_1 ;*
– *in via riconvenzionale, condannare Parte_1 al pagamento delle ulteriori somme maturate in corso di causa per attività di preservazione, oltre interessi;*
– *concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell’art. 648 c.p.c., quanto meno per le somme non contestate, ovvero emettere ordinanza di pagamento ex art. 186-bis c.p.c.”*; con vittoria di spese.

Così brevemente riassunte le deduzioni e richieste delle parti, deve prendersi in esame per primo il motivo di opposizione, di carattere assorbente in quanto, ove fondato, comporterebbe l’insussistenza della *potestas judicandi* di questo Tribunale, con il quale si contesta la giurisdizione del giudice italiano.

Pacifica l’esistenza, nel “Framework Agreement” (Accordo Quadro) stipulato dalle parti di un clausola compromissoria, con il primo motivo di opposizione l’opponente ne lamenta la nullità parziale, nella parte in cui consente alla sola controparte creditrice la facoltà di adire la giustizia ordinaria italiana al fine di far valere, in via di urgenza o monitoria, i crediti derivanti dal contratto.

La censura involge la valutazione di validità di una siffatta clausola che , da un lato, preveda la deroga alla giurisdizione statale in favore di un arbitrato estero e, dall’altro lato, faccia salvo il potere unilaterale di uno dei contraenti di ricorrere al giudice italiano per misure cautelari e sommarie, tra cui il procedimento monitorio.

Occorre premettere che i rapporti tra arbitrato estero e giudice italiano si inquadrano in termini di questione di giurisdizione, di cui all’art.3 della legge 218 del 1995, norma che ha abrogato l’originario comma 2 dell’art.37 cpc, in quanto l’arbitrato rituale estero condivide con il giudice ordinario la natura giurisdizionale e sostitutiva, in ragione della disciplina ricavabile dal d.lgs. 40 del 2006 in materia. Pertanto la eccezione di esistenza di compromesso attiene ad una questione di giurisdizione, e non di merito, né di competenza attesa la diversità degli ordinamenti.

Nella specie, le parti hanno stipulato clausola di arbitrato rituale, come evidenzia il riferimento alle norme di procedura indicate, ossia le “*Swiss Rules of International Arbitration of the Swiss Chambers of Commerce*”, e la volontà, sia pure implicita, di ottenere un lodo suscettibile di essere reso esecutivo; del resto, secondo la consolidata opinione del S.C., l’arbitrato commerciale internazionale non conosce la distinzione tra rituale ed irrituale, essendo sempre qualificabile *quoad effectum* come rituale, in coerenza con la legislazione in materia.

Nel caso in esame, la clausola compromissoria è contenuta all’art.14 del contratto, il quale stabilisce:

Al primo paragrafo *“This Agreement shall be construed, governed and interpreted in accordance with the laws of England”*, ovvero *“Il presente Contratto è disciplinato, regolato e interpretato in conformità alla legge inglese”*. In esso, le parti hanno inteso all’evidenza operare la scelta della legge sostanziale applicabile, come prevede l’art.57 della Convenzione di Roma del 1980 (v. anche regolamento CE 593/2008): le stesse parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto o ad una parte dello stesso (cd. *depechage*). Nella specie, è stata scelta la legge sostanziale inglese come regolatrice del contratto e dei rapporti nascenti dallo stesso;

al secondo paragrafo *“14.2 Any dispute arising out or in connection with the present Agreement, shall be resolved by arbitration in accordance with the Swiss Rules of International Arbitration of the Swiss Chambers of Commerce in force on the date when the Notice of Arbitration is submitted in accordance with these Rules. The number of arbitrators shall be one. The seat of the arbitration shall be Lugano and the arbitral proceedings shall be conducted in English.*

Notwithstanding the above, CP_1 may at any time apply to the Court of Naples for any interim or urgent measure, including, but not limited to, the enforcement of lien under article 4 and/or the presentation of the application for injunction of payment (decreto ingiuntivo under Italian procedural law) in respect of unpaid Services” ovvero *“Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto o ad esso connessa sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento Svizzero di Arbitrato Internazionale delle Camere di Commercio Svizzere in vigore alla data di presentazione della Notifica di Arbitrato ai sensi di tale Regolamento. Il numero degli arbitri sarà uno. La sede dell’arbitrato sarà Lugano e il procedimento arbitrale sarà in lingua inglese.*

Fermo quanto sopra, CP_1 potrà in ogni momento adire il Tribunale di Napoli per qualsiasi misura cautelare o urgente, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, l’esecuzione del diritto di ritenzione ai sensi dell’articolo 4 e/o la proposizione di ricorso per decreto ingiuntivo (decreto ingiuntivo ai sensi del diritto processuale italiano) in relazione a Servizi non pagati”.

E’ questa la clausola compromissoria che, in modo inequivoco, stabilisce che qualsiasi controversia nascente dal contratto debba essere risolta mediante arbitrato, secondo le regole svizzere di Arbitrato Internazionale delle Camere di Commercio Svizzere in vigore alla data in cui la Notifica di Arbitrato è inviata secondo le medesime regole.

La medesima pattuizione fa però espressamente salvo il diritto di CP_1 di ricorrere in qualsiasi momento al Tribunale di Napoli per misure cautelari o urgenti, ovvero per la presentazione di ricorso monitorio con riferimento ai servizi non pagati.

Orbene, nel caso in esame il procedimento arbitrale è stato instaurato davanti al Centro di Arbitrato Svizzero, con domanda della società Pt_1 de Controparte_2. Risulta altresì dagli atti (cfr. comunicazione del 3.4.24 dello “Controparte_2”) che l’opposta ha avuto notizia dell’avvio del procedimento arbitrale fin dal 2.4.2024.

Il preambolo introduttivo dell’arbitrato, in particolare, la società ha chiesto la condanna di CP_1 al risarcimento dei danni causati dalla sua inadempienza; l’accertamento dell’insussistenza di qualsivoglia obbligo di pagamento di Pt_1 nei confronti di CP_1 ai sensi del Contratto Quadrato e dei successivi Contratti di Acquisto); l’accertamento dell’insussistenza del diritto di CP_1 di continuare a detenere il possesso e/o ad esercitare

qualsiasi diritto di ritenzione sui due Aeromobili, con ordine di riconsegna e rilascio di detti Aeromobili.

Si tratta di pretese sostanzialmente sovrapponibili a quelle di cui alla domanda riconvenzionale contenuta – ma espressamente subordinata alle eccezioni di nullità parziale e di difetto di CP_1ione - nell'atto di opposizione.

La controparte CP_1, successivamente costituitasi davanti all'organismo arbitrale in data 3 giugno 2024, ha depositato nelle more, in data 8 aprile 2024, ricorso per decreto ingiuntivo davanti a questo Tribunale, valendosi della facoltà prevista all'art 14 paragrafo 2 del contratto.

La clausola arbitrale impugnata dall'opponente è dunque una clausola cd. mista, in base alla quale è prevista una deroga parziale all'arbitrato estero per le controversie urgenti o sommarie, tra cui è esplicitamente menzionata anche quella monitoria: ed è proprio – e solo – tale salvaguardia, che, ad avviso dell'opponente, avrebbe affetta da nullità, con conseguente illegittimità dell'iniziativa monitoria di CP_1.

Si osserva allora che, in base alla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, la clausola compromissoria in favore di arbitrato estero “*non osta all'emissione di un decreto ingiuntivo, perché il conseguente difetto di giurisdizione attiene alla cognizione di una controversia*” che richiede la integrità del contraddittorio, assente nella fase monitoria inaudita altera parte; a ciò si aggiunge che l'eccezione di compromesso in favore di arbitri non è rilevabile di ufficio, sicché l'opponente potrebbe decidere di non avvalersene (cfr Cass. SS.UU. 30/09/2016 n.19473).

Alla stregua di siffatto orientamento giurisprudenziale, si può quindi prescindere dalla questione della validità della clausola compromissoria così congegnata, ossia contenente una deroga alla soggezione arbitrale dei procedimenti cautelari e sommari, giacché l'opposta, in base al principio testè enunciato, avrebbe potuto ricorrere alla procedura monitoria anche a prescindere dall'espressa salvezza contenuta nella clausola negoziale in precedenza ricordata.

D'altro canto, la regola enunciata dal S.C. chiarisce che, nella successiva fase di opposizione, l'eccezione di arbitrato può e deve – ove tempestivamente sollevata - essere deliberata dal giudice italiano.

Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, costituisce infatti principio consolidato che l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto (Cass. 28 luglio 1999, n. 8166; e, più di recente, Cass., sez. un., 20633 del 28/06/2022; Cass. sez. I, 23/10/2019, n.27085; Cass., sez. un., 21 settembre 2018, n. 22433; Cass. 3 maggio 2016, n. 8690; Cass. 23 ottobre 2015, n. 21666; Cass. 4 marzo 2011, n. 5265; nonché la già citata Cass. SS.UU. 30/09/2016 n.19473).

Pertanto, la clausola arbitrale in esame radica la giurisdizione dell'arbitro estero ed esclude la giurisdizione del giudice italiano nella presente controversia, che integra all'evidenza una lite sorta dal contratto quadro.

Nè inducono a diversa conclusione le deduzioni di CP_1, che si presentano, sotto plurimi profili, perplesse e contraddittorie.

In primo luogo, infatti, l'opposta mostra in apparenza di condividere il richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di proponibilità del ricorso monitorio anche in presenza di clausola compromissoria, salvo, tuttavia, obliterarne il *dictum* nella parte in cui precisa che, in sede di opposizione, la giurisdizione arbitrale può essere validamente eccepita.

Compie, poi, operazione logica per certi versi analoga, ed altrettanto non corretta, in relazione alla clausola arbitrale, sostenendone la piena validità, ma pretendendo di predicarne la sostanziale disapplicazione per i rapporti creditorî oggetto di questo giudizio.

Intende, inoltre, far derivare la giurisdizione dalla circostanza che i crediti azionati trovano fondamento nel *Controparte_4* che, ancorchè espressamente contemplati dal contratto del dicembre 2021, sarebbero, quanto al sistema di risoluzione delle controversie ivi disciplinato, da esso svincolati.

Infine, pur essendosi costituita nel giudizio arbitrale, e pur avendo in quella sede azionato gli stessi crediti pretesi in questa sede, sostiene che tra quel procedimento e questo giudizio ci sarebbe piena autonomia.

Non resta, pertanto, che dichiarare la giurisdizione arbitrale in relazione alla presente controversia, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo; con la precisazione che la condanna alle spese deve intendersi estesa anche alla restituzione del contributo unificato, senza necessità di espressa statuizione sul punto (cfr. Cass. Sez. I, Sent. n. 18529 del 10/07/2019).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede:

dichiara il difetto giurisdizione di questo Tribunale in favore del *Controparte_5* ;

per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;

condanna l'opposta alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in € 18.000,00 per compenso, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Napoli, 30/04/2026

Il Giudice
Dr. Vincenzo Pappalardo